



COMUNE DI LODI VECCHIO
PROVINCIA DI LODI

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SOCIALE**

Indice:

- Art. 1 Istituzione e finalità del servizio
- Art. 2 Modalità di gestione del servizio
- Art. 3 Ammissione delle persone al servizio
- Art. 4 Partecipazione alla spesa del trasporto
- Art. 5 Norme finali e transitorie

Art. 1 – Istituzione e finalità del servizio

1. Il Comune di Lodi Vecchio istituisce un servizio per il trasporto sociale rivolto prevalentemente a cittadini residenti ultrasettantenni o disabili accertati – anche per disabilità temporanee- indipendentemente dalla situazione reddituale del richiedente, che hanno necessità di fruire di servizi per i quali debbono utilizzare un mezzo di trasporto, ma che, per le loro condizioni psicofisiche, per mancanza di mezzi propri, di familiari residenti sul territorio o per modalità, ubicazione o orari, non possono utilizzare i normali mezzi pubblici di linea.

2. Eventuali richieste (da ritenersi assolutamente straordinarie ed occasionali) da parte di cittadini non rientranti nelle categorie sopra indicate, potranno essere ammesse al servizio a seguito di apposita valutazione fatta di volta in volta dal competente Responsabile del Servizio Sociale.

3. In particolare tale servizio di trasporto è rivolto alle predette categorie per fruire di:

terapie riabilitative

cure sanitarie;

servizi per la cura della propria persona;

attività istituite o patrocinate dal Comune;

partecipazione a manifestazioni di carattere socializzante;

necessità proprie del soggetto di particolare rilevanza personale.

Art. 2 – Modalità di gestione del servizio

Per l'esercizio del trasporto in questione il Comune provvede mediante affidamento a terzi con priorità per associazioni aventi finalità sociale.

2. L'affidamento avviene con apposita convenzione, nella quale sono disciplinati in dettaglio i reciproci obblighi ed il concorso delle spese.

3. Il trasporto viene di norma effettuato con partenza dal centro sociosanitario comunale ai centri sociosanitari di Lodi, S. Angelo Lodigiano, Casalpusterlengo, Codogno.

4. Altre destinazioni, o richieste anomale per durata di tempo, saranno valutate di volta in volta dal servizio sociale.

5. La convenzione disciplinerà le giornate e gli orari nei quali sarà garantito il servizio.

Art. 3 – Ammissione al servizio

1. Per usufruire del servizio le persone interessate dovranno fare una prenotazione almeno tre giorni prima, rivolgendosi presso il centro medico del comune dal lunedì al venerdì durante l'orario che sarà a tal fine stabilito e reso noto.

2. L'utente che ha prenotato il servizio dovrà trovarsi presso il centro sanitario del comune almeno 15 minuti prima dell'orario stabilito per la partenza.

3. La domanda di accesso al servizio dovrà essere redatta in forma di autocertificazione, su un modulo appositamente predisposto, allegando l'eventuale documentazione di supporto e specificando:

i dati anagrafici,

la destinazione del trasporto,

la durata,

modalità, orari ed ogni circostanza ritenuta utile per consentire di soddisfare al meglio le esigenze,

l'attestazione che non sussistono condizioni di carattere psichico/sanitario che ostino al trasporto,

di accettare di sollevare da ogni responsabilità gli operatori che effettuano il trasporto,

ogni altra informazione utile a consentire di predisporre un servizio efficiente.

4. La dichiarazione dovrà essere compilata al momento della prenotazione, consegnandola allo sportello.

5. Richieste per lunghi cicli di terapia dovranno essere ripresentate ogni sei mesi.
6. L'ufficio comunale preposto potrà richiedere ai singoli utenti dichiarazioni o documenti, volti a convalidare quanto indicato nella domanda.
7. L'ufficio comunale è tenuto alla riservatezza del dato in conformità delle norme di legge e del regolamento comunale.
8. Al servizio potrà essere ammesso un accompagnatore, per l'assistenza diretta e personale ad uno o più soggetti, che per le proprie condizioni psico-fisiche necessitano di tale supporto. Alcuni servizi potranno essere possibili solo se l'utente sarà accompagnato da un familiare (es. chemioterapia).
9. In caso di rinuncia all'utilizzo del servizio di trasporto previsto, l'utente è tenuto ad avvisare tempestivamente il Servizio Sociale.

Art. 4 – Partecipazione alla spesa del trasporto

1. Gli utenti del servizio sono tenuti a partecipare alla spesa secondo le seguenti modalità:

Destinazioni	Tariffe
Lodi	6
Sant'Angelo Lod	10
Melegnano	15
Zelo BP	20
Paullo	20
Crema	25
Casalpusterlengo	15
San Donato M.se	28
Codogno	15
Pavia	30
Rivolta d'Adda	28
Milano	35
Treviglio	35
Sesto San Giovanni	40
Lissone	40
Montescano	40
Bollate	40
Legnano	50
Bergamo	50

ALTRE LOCALITA' 0,40/Km

2. Per trasporti fuori regione occorre acquisire preventivamente la disponibilità del soggetto affidatario e l'autorizzazione dell'Ufficio Servizi Sociali. In tal caso il rimborso dovuto sarà stabilito di volta in volta in base alla distanza percorsa applicando le tariffe ACI.
3. Il contributo viene riscosso tramite il Servizio Economato, dovrà essere versato al momento della prenotazione.
4. È data facoltà al Responsabile dei Servizi Sociali di ridurre o esonerare da ogni contributo gli utenti del servizio per trasporti con finalità di particolare rilevanza sociale o necessità.
5. Alla corresponsione del contributo sono tenuti eventuali accompagnatori oltre il primo.

Art. 5 – Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si intendono richiamate le norme del codice civile e quelle dei regolamenti comunali